

**DETERMINA PROT. DG 49/17 DEL 09.05.2017**

Oggetto: Autorizzazione al RUP per la revoca della procedura negoziata, nonché di tutti gli atti di gara successivi. "Fornitura di segnaletica verticale, per la durata di anni due, per un importo totale a base d'asta di €. 39.990,00, CIG. ZEE1E43A10".

Atto di revoca.

**PREMESSO**

Che con determinazione presidenziale n. AG 63/17 del 22.03.2017, la Sostare s.r.l. avviava una manifestazione di interesse per la "fornitura di segnaletica verticale, per la durata di anni due, per un importo totale a base d'asta di €. 39.990,00";

Che in data 23.03.2017 veniva pubblicato avviso pubblico di manifestazione d'interesse per la fornitura in oggetto;

Che nel termine fissato pervenivano n. 19 richieste di partecipazioni;

Che in data 14.04.2017 veniva inviata, a mezzo pec, lettera invito agli operatori economici richiedenti con cui si dava inizio ad una procedura negoziata avente l'oggetto indicato in epigrafe;

Che alla scadenza del termine fissato per il 03.05.2017 per la presentazione delle richieste di partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, pervenivano n. 8 offerte, specificatamente provenienti dai seguenti operatori economici: LA STRADA S.R.L., SISAS S.P.A., TAMBURRINI ALESSANDRO, LAZZARI, VIS MOBILITY SRL, PROGETTO SEGNALETICA SRL, ANTONINO CHILLE' SRL e LA NUOVA FISE SRL;

Che in data 04.05.2017, veniva dato avvio alla seduta pubblica per l'apertura dei plichi presentati e per la valutazione della documentazione amministrativa in essi presente;

Che a seguito di tale verifica si provvedeva all'esclusione dell'operatore economico LAZZARI (busta n. 4) il quale *"ha presentato la busta e la documentazione in modo non conforme a quanto previsto espressamente dalla lettera di invito, poiché l'offerta economica, doveva essere "inserita in una busta chiusa e sigillata sui lembi, pena esclusione"*;

Che a seguito dell'apertura della offerta economica contenuta in busta chiusa e sigillata interna al plico di presentazione della domanda di partecipazione, si provvedeva all'esclusione dell'operatore economico ANTONINO CHILLE' SRL (busta n. 7) in quanto *"ha presentato offerta pari ad € 64.230,10, pertanto viene esclusa perché offerta superiore alla base d'asta e dunque in violazione al criterio di aggiudicazione stabilito nella lettera invito: "del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/16 e s.m.i.";*



Che nella medesima seduta pubblica, il Presidente di gara rileva: *“che le offerte presentate dalle ditte ammesse presentano delle differenze relativamente alla descrizione degli articoli offerti, rispetto al prospetto riportato nella lettera invito e chiarimenti pubblicati sul sito aziendale e specificatamente ad alcune tabelle, alle misure e caratteristiche delle stesse. Pertanto si ritiene necessario procedere a richiedere alle ditte interessate, per il tramite del RUP, i dettagli e chiarimenti delle specifiche tecniche incomplete o irregolari rilevate, inviando contestualmente tramite pec la richiesta a cui le stesse dovranno rispondere entro e non oltre le ore 10,00 di giorno 5 c.m.”*;

Che in data 05.05.2017, in seduta pubblica si prendeva atto che gli operatori economici LA STRADA SRL, SISAS SPA, TAMBURRINI ALESSANDRO, VIS MOBILITY SRL, PROGETTO SEGNALETICA SRL e LA NUOVA FISE SRL presentavano i chiarimenti richiesti;

Che a seguito dell'esame dei chiarimenti presentati, il Presidente di gara *“stante le stringenti caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti dalla Sostare s.r.l., ritiene necessario sospendere le operazioni di gara al fine di chiedere delucidazioni al RUP, senza procedere al calcolo della soglia dell'eventuale anomalia delle offerte pervenute, né conseguentemente redigere una graduatoria dei concorrenti”*;

Che in data 08.05.2017, il Presidente di gara trasmetteva al RUP una nota, prot. AG 85/17, con cui rilevava *“che a seguito dei chiarimenti forniti dagli operatori economici si evidenzia una, seppur lieve, variazione delle offerte economiche presentate, nel rispetto del termine perentorio stabilito nella lettera invito”*; pertanto, con la stessa, richiedeva al RUP determinazioni in merito, allegando la relativa documentazione;

Che in data 09.05.2017, con nota prot. , Il RUP, a seguito dell'analisi della documentazione fornita, *“ritiene che i prodotti offerti non siano perfettamente aderenti alle specifiche tecniche richieste dalla Sostare, nella sua lettera invito”*, e che *“oltre a non rispondere alle prescrizioni della lettera invito, si porrebbero in difformità alle richieste del Comune di Catania, con possibili censure da parte della Committenza”*; a ciò si aggiunge che *“in conseguenza delle specifiche tecniche fornite dalle ditte, ne deriva una variazione delle offerte economiche presentate nel rispetto del termine perentorio stabilito nella lettera invito (03.05.2017), che comporta la violazione del principio generale della immodificabilità dell'offerta”*;

Che viste le anomalie evidenziate, nonché la necessità di garantire l'interesse perseguito dalla stazione appaltante con la procedura in essere, il RUP, con la medesima nota, proponeva di disporre la revoca di tutti gli atti di gara (procedura negoziata), attesa la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione della gara;

Che allo stato attuale il presidente di gara ha sospeso la procedura senza proporre l'aggiudicazione in favore di nessun concorrente;

#### Atteso

Che dalla verifica delle offerte pervenute sono emerse difformità tra i prodotti offerti dagli operatori economici e quelli richiesti dalla stazione appaltante nella lettera invito, e che, a seguito dei successivi chiarimenti forniti dagli operatori economici, si sono determinate modifiche alle offerte economiche già presentate nel rispetto del termine perentorio stabilito nella lettera invito;

#### Considerato

Che l'analisi della giurisprudenza consente di affermare che qualora sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere anche solo inopportuna la prosecuzione della gara non è necessario *“richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento”* a favore del destinatario, anche nel caso di aggiudicazione provvisoria, attesa la natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili (Consiglio di Stato V, 20 aprile 2012, n. 2338);

Che la Stazione appaltante è altresì *“notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; che, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è pertanto legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante proceda, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti, (... ) che evidenzia la non convenienza di procedere all'aggiudicazione (C.d.S. III, 30 luglio 2013, n. 4026)”*;

Che in merito al principio generale della immodificabilità dell'offerta, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1827 del 6 maggio 2016, ha osservato come nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell'offerta, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell'agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale;

Tutto ciò premesso e considerato;

preso atto della nota del Presidente di gara del 08.05.2017 prot. AG 85/17

preso atto della nota del RUP del 09.05.2017 prot. AG 86/17

visto l'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990 s.m.i.:

#### **ATTESO QUANTO SOPRA, IL PRESIDENTE AUTORIZZA**

il RUP a revocare in autotutela l'intera procedura di gara, ovvero la procedura negoziata per la “fornitura di segnaletica verticale, per la durata di anni due, per un importo totale a base d'asta di € 39.990,00”, identificata con CIG ZEE1E43A10, nonché tutti gli atti di gara successivi.

Rimane efficace ed esecutiva la determinazione presidenziale n. AG 63/17 del 22.03.2017 di autorizzazione della manifestazione di interesse pubblico del 23/03/2017, relativamente alla “procedura negoziata per la fornitura di segnaletica verticale, per la durata di anni due, per un importo totale a base



d'asta di € 39.990,00", nonché la pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse ed il conseguente esito della stessa, ovvero l'elenco completo degli operatori economici (n.19) che hanno presentato richiesta di partecipazione.

#### IL RUP

preso atto dell'autorizzazione Presidenziale che precede e per le motivazioni ivi riportate, revoca in autotutela l'intera procedura di gara, ovvero la procedura negoziata per la "fornitura di segnaletica verticale, per la durata di anni due, per un importo totale a base d'asta di € 39.990,00", identificata con CIG ZEE1E43A10, nonché di tutti gli atti di gara successivi.

Rimane efficace ed esecutiva la determinazione presidenziale AG 63/17 del 22.03.2017 di autorizzazione della manifestazione di interesse pubblico del 23/03/2017, relativamente alla "*procedura negoziata per la fornitura di segnaletica verticale, per la durata di anni due, per un importo totale a base d'asta di € 39.990,00*", nonché la pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse ed il conseguente esito della stessa, ovvero l'elenco completo degli operatori economici (n.19) che hanno presentato richiesta di partecipazione;

Il RUP provvede, altresì, a dare idonea pubblicità della revoca della gara nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, informando i concorrenti di cui alle 8 offerte pervenute.

Avverso la presente determinazione presidenziale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il competente T.A.R. entro il termine di giorni trenta dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale.

La presente determinazione, stante l'attuale fase della procedura di gara, precedente all'individuazione neppure in via provvisoria della migliore offerta, non consente di ravvisare alcun affidamento da parte di nessun destinatario.

IL RUP  
Arch. Chiara Claudia Michela La Spina

IL PRESIDENTE  
Avv. Luca Enrico Biasi